

ALLEGATO A

STATUTO

Associazione di promozione sociale "Summae APS"

1. Denominazione

È costituita un'Associazione denominata "**Summae APS**" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale potrà avvenire:

- se nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo ovvero con Assemblea dei soci;
 - se in altra Città, con delibera dell'Assemblea di modifica del presente statuto.
- L'Associazione potrà inoltre deliberare l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie, unità locali, agenzie, uffici di rappresentanza e recapiti in Italia e/o all'Estero nel rispetto delle norme di legge.

3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato potrà comunque essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

4. Scopo

L'Associazione intende svolgere, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare potrà svolgere le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, protezione, cura, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia nonché interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14.02.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06.06.2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati a salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela di animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Dlgs 22.01.2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11.08.2014, n. 125, e successive modificazioni; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro

- sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui alla normativa vigente in materia di impresa sociale;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bi-sogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - agricoltura sociale, ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, motorie, ludico-motorie e ricreative, anche con riferimento allo sport paralimpico e allo sport inclusivo, comprese la promozione, la forma-zione, la didattica, la preparazione, l'assistenza e la gestione di iniziative, corsi, eventi, manifestazioni e progetti sportivi dilettantistici, nel rispetto della normativa di settore e delle disposizioni degli organismi sportivi competenti, ove applicabili;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, c.266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Rientrano espressamente tra le attività dell'Associazione, se svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con le attività di interesse generale sopra indicate, le attività inclusive, aggregative, culturali, didattiche, educative, formative, laboratoriali, seminariali, di orientamento, aggiornamento, promozione sociale e socializzazione, rivolte agli associati, ai loro familiari, a soggetti fragili o svantaggiati, a persone con disabilità, a giovani, famiglie, scuole, enti pubblici e privati e comunità locali. L'Associazione

potrà inoltre svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

In tale ambito, l'Associazione potrà prestare, esclusivamente in favore dei propri associati, persone fisiche o enti associati, ivi compresi enti del Terzo settore, enti non profit, associazioni e società senza scopo di lucro ove legittimamente ammesse come associate ai sensi della legge e del presente statuto, servizi di supporto organizzativo, amministrativo, logistico e di segreteria, nonché servizi di concessione temporanea di spazi, recapito e domiciliazione amministrativa, postale e/o operativa, purché funzionali alla partecipazione degli associati alla vita associativa o alla realizzazione di iniziative, attività e progetti coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Tali attività non potranno assumere carattere prevalente, non potranno essere rivolte indistintamente al mercato e non potranno configurare un'attività autonoma di mero centro servizi, business center o domiciliazione commerciale non strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione potrà, inoltre:

- compiere operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali o finanziarie nonché, nel rispetto delle norme vigenti, qualsiasi altra operazione in genere ritenuta utile od opportuna;
- avvalersi di ogni e qualsiasi agevolazione legislativamente prevista anche a livello comunitario;
- richiedere l'iscrizione agli albi comunali, provinciali e regionali del volontariato e/o della promozione sociale, ove compatibili con la disciplina del Terzo settore.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica e socio-economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

5. Partnership

Ai fini del raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione e partnership di enti locali, scuole, università, imprese, enti del Terzo settore, associazioni e altri attori sociali, anche mediante accordi, protocolli d'intesa o convenzioni, purché le relative attività siano coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.



Tali collaborazioni potranno essere svolte anche a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

6. Raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività, l'Associazione oltre a richiedere agli associati il versamento di quote, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Potrà pertanto ricevere:

- offerte e contributi di qualsiasi genere purché di natura non corrispettiva;
- donazioni, lasciti ereditari e sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti Pubblici e/o privati elargiti con la specifica finalità di incrementare il patrimonio;
- beni mobili e immobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- tutte le altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, che siano comunque compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'Associazione.

Le attività di raccolta fondi saranno svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e saranno rendicontate secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

7. Patrimonio associativo

7.1 Utilizzo

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2 Patrimoni destinati ad uno specifico affare

In caso di riconoscimento di personalità giuridica e di iscrizione nel Registro delle imprese è

possibile costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare come previsti dagli artt. 2447-bis e ss. del codice civile.

8. Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve

E' espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione a consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Gli associati possono effettuare anticipazioni finanziarie all'Associazione, che saranno sempre infruttifere di interessi.

Restano salve esclusivamente le destinazioni o devoluzioni eventualmente imposte dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore.

9. Bilancio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

In particolare, ove consentito dalla normativa vigente, gli Enti del Terzo settore privi di personalità giuridica potranno redigere il rendiconto per cassa qualora conseguano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori al limite previsto dalla normativa vigente (attualmente € 300.000,00).

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a € 60.000,00, il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata, secondo i modelli e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Restano comunque ferme le eventuali diverse soglie e modalità che dovessero essere previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Pubblicazione del bilancio

Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono, nell'anno, superiori a € 100.000,00, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono, nell'anno, superiori a € 1.000.000,00, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo anche conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

10. Associati

Gli associati possono essere persone fisiche o, nei limiti consentiti dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale, enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, italiani o esteri.

10.1 Numero minimo associati

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di promozione sociale, tra fondatori e associati, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Se, successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.



10.2 Categorie di associati

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Associati fondatori;
- Associati volontari;
- Associati sostenitori;
- Associati onorari;
- Associati aggregati.

10.2.1 Associati fondatori:

Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che partecipano alla vita dell'Associazione con le stesse modalità e incompatibilità previste per gli associati volontari.

10.2.2 Associati volontari:

Sono coloro che, successivamente alla costituzione, si iscrivono all'Associazione. Partecipano alla vita associativa e prestano, per libera scelta e in modo personale, senza fini

di lucro, attività spontanea, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, c.1 D.Lgs. n. 117/2017, sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.2.3 Associati sostenitori:

Sono gli Enti pubblici e privati, gli Istituti, le Accademie, le Società senza scopo di lucro ove legittimamente ammesse, gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e i cittadini italiani o stranieri che, condividendone gli ideali, versano una quota sociale annua libera e volontaria, comunque non inferiore a quella minima eventualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

10.3 Associati onorari:

Possono essere nominati associati onorari, con deliberazione dell'Assemblea, le persone fisiche che abbiano fornito contributi di particolare rilievo o di straordinario interesse nell'ambito dei settori in cui opera l'Associazione, nonché i Presidenti emeriti dell'Associazione.

Gli associati onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Essi partecipano alla vita dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo spettano loro solo qualora siano anche associati fondatori o volontari in regola con gli obblighi associativi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea compatibile con la normativa vigente.

10.4 Associati aggregati:

Sono cittadini o organizzazioni italiane ed estere che partecipano alla vita dell'Associazione.

11. Attività dell'associato – divieto di retribuzione

L'attività dell'associato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. All'associato possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17 c. 4 D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di €10 giornalieri e € 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In caso di sopravvenute variazioni normative, i limiti di importo sopra riportati potranno essere derogati, senza necessità di modifica del presente statuto,
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

12. Requisiti degli associati

Possono essere associati le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, condizioni personali o sociali, età, nazionalità, credo religioso, opinioni politiche o altre analoghe limitazioni, nonché, nei limiti consentiti dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale, le persone giuridiche o gli enti che accettano integralmente le norme del presente statuto, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro, incluso società senza scopo di lucro ove legittimamente ammesse, condizione che l'ammissione sia compatibile con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e con i limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa tempo per tempo vigente.

Non possono assumere la qualifica di associato coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali, coloro i quali siano stati esclusi dall'Associazione, salva la riammissione disposta dal Consiglio, e coloro che abbiano tenuto negli ultimi anni comportamenti non socialmente corretti.

L'elenco degli associati dell'Associazione, suddiviso per categoria, è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, ove nominato, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

13. Ammissione ad associato

Per l'ammissione è richiesta una domanda sottoscritta, inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo.

La domanda dovrà contenere oltre alle generalità del richiedente, i recapiti (ivi compreso quello telefonico e, ove esistente, anche quello di posta elettronica e/o pec) e la dichiarazione:

- del possesso dei requisiti riportati al punto precedente;
- di accettare incondizionatamente statuto e tutte le deliberazioni legalmente adottate;
- di essere disposto a pagare la quota sociale annualmente stabilita per la categoria di appartenenza.

Entro 60 giorni il Consiglio, dopo aver deciso sull'accoglimento o il ri-getto dell'ammissione dell'aspirante, invierà apposita comunicazione all'interessato.

14. Rigetto domanda di iscrizione

In caso di rigetto della domanda di iscrizione, lo stesso dovrà essere motivato, e l'aspirante associato, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

15. Status di associato

Lo status di associato si acquisisce con l'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ovvero accoglimento ricorso avverso provvedimento di rigetto domanda di iscrizione con il versamento della quota associativa e con l'annotazione nel libro soci.

16. Domicilio dell'associato

Il domicilio degli associati per tutti i loro rapporti con l'Associazione è quello comunicato all'atto di iscrizione salvo variazione dallo stesso comunicata al Consiglio Direttivo.

17. Perdita status di associato

Lo status di associato si perde:

- a) per morte della persona fisica ovvero, per gli enti, per estinzione o scioglimento;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e previa eventuale diffida;
- c) per dimissioni scritte, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per decadenza, in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:

- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

- senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.

18. Trasferibilità status di associato

Lo status di associato non è trasferibile.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione.

19. Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione;
- b) a godere dei servizi predisposti dall'Associazione, a parità di condizioni con gli altri associati;
- c) a esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente, da evadersi entro 15 giorni;
- d) a recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione;
- e) a partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento se predisposto.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, gli associati in regola con gli tutti obblighi associativi e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con tutti gli obblighi associativi alla data dell'Assemblea. Nel caso d'indizione di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza del triennio, hanno diritto di voto gli associati in regola alla data delle dimissioni degli Organi da rinnovare.

20. Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al

rispetto delle norme del presente statuto, del regolamento se istituito e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare l'associato deve:

- versare puntualmente e per intero la quota associativa oltre ad eventuali contributi aggiuntivi, con le modalità e i tempi previsti dalle delibere dell'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente, nel territorio di qualunque Stato essi siano posti;
- adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri;
- rispettare tutte le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento di esecuzione;
- mantenere nei confronti degli altri associati un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.

21. Collaboratori - dipendenti

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non associati volontari quando ciò sia incompatibile con la normativa vigente, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, ovvero ai diversi limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

22. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato dall'assemblea degli associati.

e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale, se nominati dall'Assemblea degli associati.

Tutte le cariche associative sono:

- elettive ed hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi e così per un massimo di nove anni consecutivi;
- incompatibili con incarichi di pari livello in partiti o organizzazioni politiche o sindacali. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, l'associato decade dalla carica associativa, ipso jure e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.
- conferite a titolo gratuito ed è ammesso il solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione nei limiti stabiliti dal presente statuto.

23. l'assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

23.1 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è organo sovrano dell'Associazione ed è indetta almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- approva il bilancio;
- determina gli indirizzi di politica generale e indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- approva l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determina ed aggiorna l'importo della quota associativa iniziale e quella annuale;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo di esclusione di associati e di non ammissione dei richiedenti;
- delibera su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli eventualmente posti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega.

Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

23.2 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui relativi poteri, nonché su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

24. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisa la necessità, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un decimo degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo;

- mediante avviso spedito agli associati, all'Organo di Controllo, al Revisore (se nominati) almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo e informatico) e può essere consegnato o spedito con qualsiasi sistema di comunicazione tale da garantire la certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà essere convocata in qualsiasi locale anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, e tutti i componenti degli Organi sociali in carica.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

25. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

25.1 Composizione

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il segretario e il tesoriere ove nominati.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati dall'atto costitutivo, i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero

indicate dagli enti giuridici associati; sono rieleggibili e durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale ovvero sino a revoca o dimissioni.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, ad esercitare uffici direttivi.

25.2 Registro Unico nazionale del terzo settore

Entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, i consiglieri devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Allo scopo di garantire l'esistenza duratura dell'Associazione, si stabilisce che, almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo sia un associato fondatore salvo rinuncia degli stessi.

25.3 Surroga consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

25.4 Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati, tra cui:

- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto dell'Associazione salvo quelli espressamente riservati all'assemblea;
- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività, eventuali Regola-

menti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- se non precedentemente eletti dall'assemblea degli associati, eleggere tra i propri componenti il Vice presidente, il segretario e il tesoriere, per quest'ultimo, fissare limite massimo entro cui ha la firma libera e disgiunta dal Presidente;
- ricevere, esaminare, accettare o rigettare le domande di adesione di nuovi associati;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine alla perdita dello status di associato;
- conferire procure generali e speciali;
- deliberare la convocazione dell'assemblea degli associati;
- attribuire, ai suoi componenti, deleghe per specifici compiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, addetto stampa, responsabile pubbliche relazioni, responsabile dei rapporti con altri enti associativi e/o istituzioni, responsabile dei rapporti con eventuali associazioni affiliate;
- stabilire la quota annualmente dovuta dagli associati;
- controllare l'adempimento degli obblighi da parte degli associati;
- deliberare l'eventuale partecipazione a manifestazioni;
- deliberare il trasferimento di sede nella stessa città, l'apertura o chiusura di sedi secondarie, uffici, depositi, semplici recapiti;
- assumere o licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- nominare per i singoli progetti i referenti che possono anche non essere componenti del direttivo purché associati;
- redigere il progetto di bilancio;
- surrogare i consiglieri;
- assicurare la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si

avvale.

Per tutte l'attività del Consiglio Direttivo non sono previsti compensi ma, se sostenute, il rimborso delle spese effettivamente sostenute previa presentazione di regolare specifica.

25.5 Riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio e ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo convocazione inviata, almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo, posta elettronica, od altro mezzo ritenuto idoneo, ovvero, in caso di urgenze, due giorni prima. L'avviso dovrà contenere oltre al luogo ed all'ora anche l'ordine del giorno; le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni se prese a maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la delega e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale è redatto da un segretario e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario.

26. Il Presidente

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, la rappresentanza processuale e sostanziale dell'Associazione nei limiti dell'autonomia prevista dall'atto di nomina e, comunque, dal presente Statuto e dal codice civile.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può, con procura generale o speciale, delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Egli è competente a:

- promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio, ovvero resistere alle stesse, nominando all'uopo avvocati e procuratori;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee, constatandone la validità e valutando il diritto di intervento di ciascuno dei presenti;

- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri dell'Associazione;
- mettere a disposizione degli associati, entro 15 gg dalla loro richiesta, i libri sociali.

Alla scadenza del mandato, l'assemblea ordinaria, su proposta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile, e in considerazione dei suoi meriti associativi o scientifici, il titolo onorifico di "Presidente emerito". Egli è associato onorario vitalizio dell'Associazione.

27. Il Vice – Presidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica per morte, dimissioni o altra causa.

La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

28. Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Presidente può delegare il Tesoriere ad operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

29. Segretario

Il Segretario ha il compito di:

- redigere i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea;
- aggiornare i libri verbali e libro soci;
- custodire i libri indicati al punto precedente.

30. Organo di controllo

30.1 Nomina

L'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, qualora lo ritenga opportuno

in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire ovvero qualora, ai sensi della normativa vigente, dovesse esserne obbligatoria la nomina.

Alla data odierna l'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 150.000,00;
- b. ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: € 300.000,00;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità;

ovvero i diversi limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

30.2 Composizione

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

30.3 Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio direttivo;
- c) coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compro-mettano l'indipendenza.

30.4 Compiti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni relative

alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi e al patrimonio, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, ove ricorrano i presupposti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

31. Revisione Legale dei conti

31.1 Nomina - composizione

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente si deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.500.000,00;
 - b) ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate: € 3.000.000,00;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;
- ovvero i diversi limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

31.2 Compiti

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale esercita la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora la revisione legale sia affidata all'Organo di controllo, questo dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Restano ferme le funzioni di vigilanza attribuite all'Organo di controllo dall'art. 31 del presente Statuto e dalla normativa vigente.

32. Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi associativi;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora istituito in forma collegiale, ove previsto dalla legge o ritenuto opportuno dall'Associazione.

33. Scioglimento

33.1 Delibera di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria.

33.2 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

A pena di nullità, l'Associazione dovrà inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) giorni dall'inoltro della richiesta, il parere si intende reso positivamente.

34. Clausola arbitrale

Eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra essi e l'Associazione, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, purché aventi ad oggetto diritti disponibili e nei limiti in cui siano compromettibili in arbitri, saranno definite mediante arbitrato irrituale, da rendersi secondo equità, con decisione avente efficacia negoziale tra le parti.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

35. varie

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del

Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, alla normativa sportiva dilettantistica ove applicabile, alle loro eventuali variazioni e, in quanto compatibili, a qualsiasi altra disposizione in materia di associazioni e di enti del Terzo settore.

Roma, 23 agosto 2026

-Presidente

-Seg. Generale




23-08-2026

23-08-2026